

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011

Questione relativa alla non integrità del contraddittorio - Rilevabilità su eccezione o d'ufficio per la prima volta nel giudizio di rinvio - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011

Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa esplicita statuizione che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011